Commissione tributaria provinciale di Pescara - Sezione IV
Sentenza 3 novembre 2010 n. 743/4/10
(Presidente: Tribuzio; Relatore: Tagliente)

Svolgimento del processo
1) Sulle premesse che:
1.*a)* in violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73, le opposte intimazioni non sono state ritualmente notificate, bensì semplicemente spedite;
1.*b)* in violazione degli artt. 50 e 26 D.P.R. 602/73, manca la prova della notifica degli atti prodromici;
1.*c)* in assenza della possibilità di verificare la correttezza delle formalità procedurali, non è agevole poter esercitare il diritto alla difesa, parte ricorrente passa ad esporre le seguenti ragioni di doglianza:
2) motivi di gravame:
2.*a)* in violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73, gli atti impugnati sono stati spediti da persona non qualificatasi come ricompresa fra quelle nominate a mente del D.P.R. 445/2000 (*rectius*: manca la prova del possesso della qualifica di "Ufficiale della Riscossione");
2.*b)* le impugnate intimazioni sono state indirizzate a domicilio diverso da quello della sede legale - domicilio fiscale: le intimazioni non sono state alla sede legale - domicilio fiscale Via (...), bensì alla Via (...) in violazione del primo comma, lett. *c)* dell'art. 60 D.P.R. 600/73; né risulta nella relata il soggetto che ha ricevuto gli atti;
2.*c)* in assenza di prova delle notifiche delle prodromiche cartella di pagamento, risulta che l'Agente della riscossione ha violato il secondo comma dell'art. 50 D.P.R. 602/73;
2.*d)* poiché l'espropriazione non è avvenuta entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta da notifica ex art. 26 citato decreto;
2.*e)* l'intimazione (quale sollecito all'adempimento) non reca la sottoscrizione del direttore dell'Ufficio prevista dal quarto comma dell'art. 12 D.P.R. 602/73, in guisa che, nella specie, non può considerarsi quale atto esecutivo;
2.*f)* dai mentovati motivi di doglianza, che presuppongono la giuridica inesistenza delle notifiche, consegue la violazione al diritto di difesa.
3) Con gli avvocati M.C. e G.P. del Foro di Verona, che eleggono domicilio in Pescata al Corso (...), presso e nello Studio dell'avvocato A.R., controdeduce Equitalia Pragma S.p.A. merce i seguenti motivi di resistenza;
3.*a)* l'Agente della riscossione notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo utilizzando le modalità che ritiene più adeguate, ivi comprese quelle previste dall'art. 26 D.P.R. 602/73: la notifica a mezzo del servizio postale non richiede lo "intervento" di soggetti abilitati;
3.*b)* ferma restando la piena validità ed efficacia delle notifiche in questione, gli atti hanno raggiunto lo scopo cui sono destinati;
3.*c)* le cartelle di pagamento poste a base delle intimazioni sono state tutte correttamente notificate;
3.*d)* trattandosi di atti informatizzati della Pubblica Amministrazione, la lamentata sottoscrizione mancata sottoscrizione non ha pregio; atti che, però, sono stati sottoscritti dal dott. C.B., responsabile dell'intimazione di Equitalia Pragma S.p.A.
4) Alla odierna pubblica udienza, il dr. I.F. e l'avv. A.R.,
rispettivamente, per parte ricorrente e per parte resistente, insistono su quanto già ampiamente dedotto negli scritti difensivi.

Motivi della decisione
5) Osserva il Collegio che per inquadrare i termini della questione su cui le parti controvertono è d'uopo leggere - con il criterio di ermeneutica fornito dall'art. 12 delle Preleggi - l'articolo 26 del D.P.R. 602/73 che disciplina la notifica degli atti di riscossione, del quale è utile trascrivere il primo comma: «La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».
In buona sostanza, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale; consequenzialmente, l'Agente della riscossione non pare possa ricorrere in alcun modo alla notifica diretta, ma deve, necessariamente, passare attraverso i soggetti menzionati nel primo comma: essi sono gli unici a poter fruire del servizio postale.

A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che, con sentenza n. 909/05/2009 del 23 ottobre 2009, ha stabilito che «la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall'Agente della riscossione. Il tema della notifica degli atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e 60 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, laddove vengono dettate tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio».
In tal senso si sono espressi i Giudice del Tribunale di Udine, i quali, con sentenza n. 1183/2008 hanno concluso che «non è consentito al concessionario di estendere la norma (l'art. 26 D.P.R. del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l'invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura».
5.*a)* Per attenuare gli effetti dell'incertezza derivante dalle norme speciali (es. artt. 16 D.Lgs. n. 546/1992, 26 D.P.R. n. 602/1973) la Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 11647/2001 e n. 8982/2002) si è pronunziata chiarendo che «nel caso di utilizzo del mezzo postale, è necessario che siano comunque osservate le formalità prescritte dalla legge 890 del 20/11/1982».
Il primo comma dell'art. 3 della legge 890/1982, al secondo periodo, riferendosi all'attività dell'ufficiale giudiziario, prevede che questi, «Presenta all'ufficio postale copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultimo le indicazioni del nome, cognome, residenza... con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio».
Dette formalità costituiscono elementi minimi, essenziali, perché possa configurarsi la notificazione di un atto.
5.*b)* A sua volta il Ministero delle finanze con Circolare n. 105/E del 22 maggio 2000, recante all'oggetto: «Articolo 45 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Messi notificatori - Rapporto di lavoro», osserva che i decreti legislativi, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, individuano due specifiche figure professionali nell'ambito della struttura dei concessionari della riscossione: l'ufficiale di riscossione e il messo notificatore.
In buona sostanza, osserva il Ministero che negli artt. 42 e 43 del citato decreto legislativo n. 112, viene definita la figura dell'ufficiale di riscossione e previsto, espressamente, che questi eserciti le sue funzioni, in rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione appare coerente con l'attività di particolare delicatezza svolta dall'ufficiale, al punto che lo stesso art. 43 precisa, altresì, che dette funzioni siano svolte sotto la sorveglianza del concessionario della riscossione.
Con riguardo ai messi notificatori, invece, non esiste alcuna norma che qualifica il rapporto che lega tale figura al concessionario poiché, l'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, individua i soggetti che possono essere preposti all'attività di notifica delle cartelle e degli avvisi di intimazione, mentre l'art. 45 del decreto legislativo n. 112/99, dispone che tale "abilitazione" avvenga tramite una nomina espressa da parte del concessionario a svolgere tali funzioni. Da quanto premesso, appare evidente che il Legislatore non abbia inteso affermare che l'attività di notifica debba essere svolta unicamente da soggetti legati al concessionario da un rapporto di lavoro subordinato, ma abbia, piuttosto, voluto rendere il concessionario responsabile del corretto svolgimento di tale attività.
L'individuazione normativa dei soggetti che notificano gli atti per il concessionario è di tutta rilevanza, anche tenuto conto del disposto di cui al comma 2, del già citato articolo 45 del decreto legislativo n. 112/99, che vieta a detti soggetti la possibilità di farsi rappresentare o sostituire da altri, nonché del contenuto dell'art. 50, dello stesso decreto legislativo n. 112/99 - Capo IV - SANZIONI - che dispone l'applicazione della pena pecuniaria per il concessionario che faccia eseguire notificazioni da personale non autorizzato, e per il messo che si faccia sostituire da soggetto non abilitato, fatte salve, per entrambi, le eventuali sanzioni penali.
Tali previsioni normative fanno ritenere che la regolarità della notifica non sia, dunque, influenzata dalle modalità del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato del messo), né dalla necessità che l'altra parte di tale rapporto sia il concessionario. Questi, quindi, potrà effettuare scelte imprenditoriali alternative al rapporto diretto di lavoro con il messo, "esternalizzando" l'attività di notifica, a condizione, però di individuare preventivamente, in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 2 dell'art. 45 con apposito atto di nomina, il soggetto incaricato.
Si ritiene, pertanto - conclude il Ministero delle finanze con Circ. n. 105/E del 22 maggio 2000 - sia consentito all'agente della riscossione, ai fini della notifica di cartelle ed avvisi di pagamento, di avvalersi, ad esempio, dell'opera di cooperative o agenzie di recapito, purché ciò consenta al concessionario, come sopra

evidenziato, di nominare i soggetti preposti alla predetta attività, e la possibilità per lo stesso, di effettuare i controlli che ritenga opportuni ai compiti affidati.
5.*c)* Da quanto è dato rilevare in atti il Collegio non ritiene di poter riconoscere pregio alla notificazione delle impugnate Ingiunzioni di pagamento; invero, non risulta che le notifiche degli atti qui impugnati siano state effettuate secondo il combinato disposto ex art. 26 D.P.R. 602/73 ed art. 3 Legge 890/1982.
Sicché, previo assorbimento di ogni altro motivo di gravame e/o di resistenza, il ricorso deve essere accolto.
Attesa la complessa fattispecie, si ritiene conforme a giustizia compensare interamente, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara - Sezione IV - definitivamente decidendo, così provvede: accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.